



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AVELLINO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | SPINIELLO | MODESTINO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RAFFONE | TOBIA GERARDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DE GRUTTOLA | GIOVANNI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 16/2017
depositato il 10/01/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK070501274/2016 IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK070501274/2016 IRPEF-ALTRO 2011
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:

OFFICINE LEONE S.R.L.

CONTRADA TIERZI VIA FONDO VALLE 83040 FLUMERI AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 16/2017

UDIENZA DEL

13/04/2017 ore 09:00

N° **761/2017**

PRONUNCIATA IL:
13/04/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
16/06/2017

Il Segretario

Antonio Imbriano

La causa a relazione del dr. Raffone è venuta in decisione alla pubblica udienza odierna.

Fatto

La direzione Provinciale di Avellino dell'Agenzia delle Entrate, visto il processo verbale di constatazione redatto l'11/01/2016 dalla Guardia di Finanza, compagnia di Castellammare di Stabia, nel quale si riferisce che la società Officine Leone nell'anno 2011 aveva corrisposto all'avv. Mario Calabrese compensi per un totale di € 15.000,00 omettendo di effettuare la ritenuta di € 3.000,00, recupera ai sensi dell'art. 27 c. 5° d.P.R. 600/1973, l'imposta non versata, oltre addizionali e sanzioni come per legge.

Con il ricorso reclamo in esame, proposta nei modi e termini di legge, la sig.ra Longobardi Tiziana, in qualità di legale rappresentante della società Officine Leone s.r.l., rappresentata dal rag. Castellano Vincenzo, delega in calce all'atto introduttivo, eccepisce la illegittimità dell'accertamento in esame per: a) difetto di notifica e motivazione; b) carenza di prove.

Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese del giudizio.

Si è costituita in giudizio, a mezzo del proprio Ufficio legale, la Direzione provinciale di Avellino dell'Agenzia delle Entrate che considera le censure della ricorrente del tutto prive di fondamento e chiede il rigetto del ricorso, vinte le spese.

La ricorrente ha presentato memorie.

Osserva il Collegio

Con il primo motivo del ricorso la ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'accertamento per difetto di notifica in quanto l'atto è stato notificato

0,

alla sig.ra De Sorbo Giuseppina, legale rappresentante della società all'epoca della contestata omissione, e non già alla sig.ra Longobardi Tiziana attuale legale rappresentante.

Riferisce che il cambio di amministratore, come dalla allegata visura Camera di Commercio, è avvenuto nel lontano 2013.

La resistente, a sua volta, pone in evidenza che all'anagrafe tributaria risulta come legale rappresentante la sig.ra Del Sorbo sino alla data del 18/10/2016.

A giudizio di questo giudice la questione non appare di rilievo in quanto l'accertamento de quo è giunto a conoscenza dell'amministrazione della società che a mezzo della legale rappresentante p.t. ha, comunque, proposto opposizione.

Con i motivi successivi la ricorrente eccepisce il difetto di motivazione e la carenza probatoria dell'accertamento.

In relazione al requisito motivazionale della pretesa fiscale va ribadito il principio secondo cui deve riconoscersi la regolarità formale dell'avviso di accertamento quando sono indicati gli elementi adottati a suo sostegno anche con il rinvio ad altri dei quali è riprodotto il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato (Cass. Civ. sez. 6 - 5 ordinanza n.ro 9323 del 11/04/2017), restando il controllo sul punto affidato al giudizio che il contribuente promuova impugnando l'avviso stesso (Cass. Civ., sez. T, 29.11.2000 n. 15310 - 15.11.2004 n. 21571 - 10.11.2010 n. 22841).

L'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche "per relationem", mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa.

La motivazione dell'avviso impugnato, ancorché con rinvio al p.v.c., - se ne voglia o meno ritenere la fondatezza (ma questa è una questione che attiene al merito della pretesa) - si è rivelata valido strumento di introduzione della pretesa d'imposta e ha consentito alla ricorrente società di svolgere efficacemente la propria difesa.

L'eccezione di difetto di prova va accolta: la resistente direzione, nella specie in esame, non ha provato la fondatezza del suo assunto.

Sussiste una netta distinzione tra la questione dell'esistenza della motivazione dell'atto impositivo, requisito formale di validità, e quella concernente, invece, l'indicazione e l'effettiva esistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, non prescritta quale elemento costitutivo della validità dell'atto impositivo, bensì disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria da applicarsi nello svolgimento del giudizio. La produzione in giudizio del p.v.c. redatto a carico di terzi deve ritenersi ricompresa tra gli oneri di deduzione probatoria e non tra i requisiti di validità della motivazione dell'atto impositivo.

Il processo tributario si caratterizza sul piano istruttorio per la sua spiccata natura di processo sostanzialmente scritto e documentale. In detta specialità il legislatore ha privilegiato il criterio degli oneri della prova (così come costante, consolidata giurisprudenza e dottrina hanno ribadito), nel senso che ogni parte deve provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento della pretesa vantata.

E' questa una scelta comune al processo civile.

Secondo autorevole dottrina la regola di giudizio basata sull'onere della prova attua una correlazione tra il diritto sostanziale ed il processo: pertanto "ove l'onere della prova non venga assolto il fatto non provato si considera giuridicamente non realizzato"

Discende da ciò la decisione di cui in dispositivo restando assorbita ogni altra domanda o eccezione.

Le spese del giudizio, in relazione alla ripetitività del ricorso - la ricorrente ne ha presentato un altro del medesimo tenore - e del riferimento a sentenze di legittimità recentissime, vanno interamente compensate.


La Commissione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in esame,

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; compensa le spese,

Avellino 13/047/2017

Il relatore estensore



Il Presidente

